

**Sentenza:** 16 luglio 2015, n.176

**Materia:** riserva allo Stato del gettito dei tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana

**Parametri invocati:** articoli 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Siciliana

**Oggetto:** articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 6-ter del d.l.66/2014

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:** L'articolo 4, comma 6-ter, d.l.66/2014 in oggetto dispone che: “ per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.

Secondo la Regione Siciliana tale maggiorazione risulterebbe dalla disposizione, riservata genericamente allo Stato, in violazione del proprio Statuto regionale e delle norme di attuazione dello stesso in materia finanziaria, in particolare dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 2 del d.p.r. che, in combinato disposto, consentono a determinate condizioni, di riservare allo Stato il gettito dei propri tributi riscossi nel territorio siciliano.

L'Avvocatura dello stato ritiene il ricorso inammissibile sotto tre profili: in primo luogo viene eccepita la clausola di salvaguardia di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014, ai sensi della quale “ *le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.*”

Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché la disposizione censurata costituirebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, suscettibile di imporsi a tutti i livelli di governo.

Infine, il ricorso sarebbe inammissibile per la genericità delle censure.

Secondo la difesa statale, inoltre, sarebbe cessata la materia del contendere alla luce dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014, con il quale sono stati definiti gli impegni per il periodo 2014-2017.

Per quanto concerne il merito, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza delle censure, in quanto la disposizione impugnata destinerebbe al menzionato Fondo statale *solo* una quota delle maggiori entrate, anziché l'intero gettito, e integrerebbe i presupposti che legittimano la riserva allo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto l'entrata avrebbe natura erariale, sarebbe nuova e avrebbe una specifica destinazione.

La Corte giudica prive di fondamento tutte le eccezioni di inammissibilità. Né può essere invocata la cessazione della materia del contendere in quanto, in seguito all'accordo in materia di finanza pubblica del 9 giugno 2014, la Regione siciliana non ha rinunciato al ricorso.

Nel merito la Corte dichiara fondata la questione in quanto l'ultima delle tre condizioni per la riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali che sono la natura tributaria dell'entrata, la novità di tale entrata, e la destinazione del gettito "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime" (v.sent. 241/2012), non è rispettata nel caso di specie.

Infatti con riguardo a tale condizione la Corte, riguardo ad un'ipotesi di incremento del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica, mediante devoluzione ad esso di un aumento dell'imposta di bollo, ha ritenuto che tale destinazione "*identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica*" (sent. 145/2014).

Pertanto, anche in questo caso, in mancanza di una specifica destinazione al soddisfacimento di particolari esigenze erariali, la riserva allo Stato del maggior gettito dell'imposta sui fondi pensione riscossi nella Regione siciliana è illegittima.